



CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 44-bis

(Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative

L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
- b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
- c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.

Versione in vigore dal 23 aprile 2008 secondo Normattiva, non più in vigore dal 30 giugno 2015 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	III — Esercizio dell'attività assicurativa
Capo	IV — Fondi propri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-44-bis-margine-di-solvibilita-delle-imprese-di-assicurazione-vita->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

